Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 24 novembre 2026
(OR. en)

14949/26
ADD 1

Fascicolo interistituzionale: 2026/0334(NLE)

AELE 96
FL 55
ISL 64
N 96
MI 1068
ENER 699

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	Progetto di DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE che modifica l'allegato IV (Energia) e l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

PROGETTO

DECISIONE N. …/... DEL COMITATO MISTO SEE

del …

che modifica l'allegato IV (Energia) e l'allegato XXI (Statistiche)
dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE[1].

(2) Il regolamento (UE) 2016/1952 abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[2], che è integrata nell'accordo SEE e deve quindi esserne espunta.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati IV e XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

[1] GU L 311 del 17.11.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1952/oj).
[2] GU L 298 del 7.11.2008, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/92/oj.

Articolo 1

Nell'allegato IV dell'accordo SEE, il testo del punto 7 (Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso.

Articolo 2

Nell'allegato XXI dell'accordo SEE, il testo del punto 26 (Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

"**32016 R 1952**: Regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a) all'articolo 9, paragrafo 2, dopo i termini "agosto 2017" è inserita la frase "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … (la presente decisione)";

b) L'Islanda e la Norvegia sono esentate dal trasmettere i dati prescritti nell'allegato I.

c) Il Liechtenstein è esentato dal trasmettere i dati sui prezzi dell'energia per le seguenti fasce di consumo applicate ai clienti non civili:

a. per l'energia elettrica: IA, IB, ID, IE, IF e IG

b. per il gas naturale: I1, I2, I4, I5 e I6".

Articolo 3

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2016/1952 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4:

La presente decisione entra in vigore il … purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

* (Non è stata comunicata l 'esistenza di obblighi costituzionali.) (Comunicata l' esistenza di obblighi costituzionali.)

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a …, …

Per il Comitato misto SEE
Il/La presidente

I segretari
del Comitato misto SEE